



Oggetto: Revoca della Determina dirigenziale n. 81/2024 del 02/10/2024 e contestuale autorizzazione all'adesione alla Convenzione CONSIP "Microsoft Enterprise Agreement 7" - Lotto unico - aggiudicata da Consip S.p.A. all'OE Telecom Italia S.p.A., per la fornitura di n. 6 licenze d'uso a tempo indeterminato del software Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core – CIG originario 9013132FCE e CIG derivato B41B0F1915 (Mod. 232_01 prot. ID n. 189076357 del 10/10/2024 - Mod. 232_02 n. 82/2024, prot. ID n. 189084782 del 10/10/2024).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore

Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto l'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 in tema di Revoca del provvedimento in virtù del quale *“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023;

Visto in particolare l'art. 226 comma 2 di detto decreto in virtù del quale *“le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia ... OMISISS...”*;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” in appresso per brevità anche “Codice”, applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023 e, pertanto anche alla Convenzione in oggetto, aggiudicata da Consip a seguito di gara a procedura aperta indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 29/12/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-150 del 24/12/2021;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento dell’Agenzia, di cui alla determinazione 30 novembre 2020 n. 1243/2020 del Direttore generale pro-tempore, del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo dell’Agenzia italiana del farmaco, nonché sono prorogati gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell’Ufficio Technology & Communication, di cui all’art. 8, comma 2, lett. b) del Regolamento dell’Agenzia, e di dirigente dell’Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all’art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento dell’Agenzia, conferiti ad interim al dott. Maurizio Trapanese rispettivamente con determinazione DG n. 57/2018 e con determinazione DG n. 56/2018;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dott. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “*Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture*” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24/06/2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell’Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal

Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell'Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l'informatica nella PA dell'AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'AIFA per l'anno 2022, 2023 e 2024;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riutilizzo dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF - Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF - Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40), recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026, come revisionato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 44 del 24 settembre 2024;

Visto l'art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss. mm.ii., in virtù del quale *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*;

Visto il Contratto CIG A03B625657, stipulato da AIFA in data 15/12/2023 con il Polo Strategico Nazionale S.p.A. (PSN) avente per oggetto la fornitura dei Servizi di private Cloud, Cloud su Cloud Service Provider e servizi professionali necessari per ospitare i dati e servizi digitali dell'Agenzia presso l'infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN") di cui al comma 1 dell'articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012, giusta determina autorizzativa del Sostituto del Direttore Generale n. 501/2023;

Preso atto che, nel corso del 2024, l'AIFA ha dato avvio al progetto di migrazione dei propri servizi digitali verso la suddetta struttura informatica "Polo Strategico Nazionale (PSN)";

Preso atto che con Determina dirigenziale n. 81 del 02/10/2024 è stato autorizzato, per le motivazioni ivi indicate, l'affidamento diretto tramite lo strumento fornito dal Me.PA. dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA), generato sul Me.PA. in data 03/10/2024 con identificativo n. 8071297, in favore dell'operatore economico INTERSYSTEM S.r.l., per l'acquisto, per un importo di euro 23.979,72 oltre IVA, di n. 6 licenze a tempo indeterminato del software "Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core" necessarie per l'attuazione del progetto di migrazione dei servizi digitali dell'AIFA nel Polo Strategico Nazionale (PSN), recante il numero di CIG B33C172B68;

Preso atto tuttavia che l'OE INTERSYSTEM S.R.L. in data 7 ottobre 2024 non ha accettato il suddetto Ordine Diretto di Acquisto (ODA) per ragioni tecniche e che pertanto nulla è dovuto a detto OE da parte di AIFA;

Vista la Convenzione CONSIP Microsoft Enterprise Agreement 7 – Lotto unico - *per la fornitura di licenze d'uso Microsoft enterprise agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni*, settima edizione-ID 2441, attiva dal 24/10/2022 al 23/04/2027, aggiudicata alla società Telecom Italia;

Considerato altresì che l'Agenzia ha già aderito in passato a detta Convenzione CONSIP "Microsoft Enterprise Agreement 7" attraverso la sottoscrizione dell'Ordine di fornitura (ODA) in favore dell'OE Telecom Italia S.p.A., per l'acquisto di n. 245 licenze Office 365 versione E3 e n. 565 licenze Office 365 versione E1 per una durata di 3 anni a partire dall'1/1/2023 sino al 31/12/2025 - CIG derivato 9548897F12 - giusta determina autorizzativa del Direttore Generale n. 586/2022;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", del Settore ICT prot. ID. n. 189076357 del 10/10/2024, con il quale è stato richiesto:

- di revocare la sopra citata Determina dirigenziale AM n. 81/2024 del 02/10/2024 avente ad oggetto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante ordine di acquisto (ODA) sul sistema di e-procurement Me.PA., in favore dell'OE INTERSYSTEM S.R.L., per la fornitura di n. 6 licenze a tempo indeterminato del software "Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core", in quanto l'Operatore Economico, in data 7/10/2024, ha rifiutato l'ordine di acquisto sul Me.PA. (ODA) n. 8071297 del 3/10/2024;
- di procedere all'acquisto di n. 6 licenze illimitate del software Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core per le esigenze di migrazione, con modalità "*re-platforming*", sul Polo Strategico Nazionale dei sistemi e delle applicazioni di AIFA mediante adesione alla Convenzione CONSIP Microsoft Enterprise Agreement 7 – Lotto unico - *per la fornitura di licenze d'uso Microsoft enterprise agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni*, settima edizione-ID 2441, attiva dal 24/10/2022 al 23/04/2027, aggiudicata alla società Telecom Italia, con il seguente Codice articolo fornitore: "7NQ-00302_TrueUP Yr2_AP_EA7_Ottobre 2024"

per un importo complessivo di euro 21.236,70 (ventunomiladuecentrentasei/70) oltre IVA, corrispondente al costo di euro 3.539,45 oltre Iva per ogni singola licenza a tempo indeterminato, inclusivo di "*software assurance*" sino al 31/12/2025;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 82/2024, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 10/10/2024 attestante la copertura finanziaria (All.1);

Vista la relazione tecnica a firma del dirigente della struttura richiedente del 10/10/2024, allegata alla presente ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento nella quale è rappresentato in particolare che "... *Tenuto conto che i database Microsoft SQL utilizzano un modello di licenza d'uso basato su core, considerato che per le esigenze di migrazione dell'AIFA sono necessari 12 core complessivi, che non sono ricompresi nel contratto d'utenza stipulato con il Polo Strategico Nazionale (CUP: J51B21005710007 e CIG: 9066973ECE CIG Derivato A03B625657), occorre procedere con l'acquisto di n. 6 licenze a tempo indeterminato di "Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core" che andranno installate sulle risorse IaaS negli ambienti di produzione e pre-produzione. ...Ciò premesso, considerato che nel catalogo della Convenzione CONSIP Microsoft EA7, per la fornitura di licenze d'uso Microsoft enterprise agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, settima edizione-ID 2441, attiva dal 24/10/2022 al 23/04/2027, aggiudicata alla società Telecom Italia, sono presenti le licenze software in oggetto, atteso che permane l'esigenza rappresentata in premessa, si ritiene di dover aderire alla stessa per la fornitura dei seguenti prodotti al costo complessivo pari a € 21.236,70, oltre IVA... Si ritiene, infine, di dover revocare la richiamata Determina*

AM n. 81/2024 in quanto l'ordine non è stato perfezionato per il rifiuto dell'ODA da parte dell'OE." (All.2);

Preso atto che nell'ambito della predetta Convenzione CONSIP "Microsoft Enterprise Agreement 7" - Lotto unico, aggiudicata all'Operatore Economico Telecom Italia S.p.A., è possibile acquistare le licenze d'uso in parola, a tempo indeterminato, del software "Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core";

Preso atto che l'OE aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione al Contratto di fornitura che si perfeziona con la ricezione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inviato dall'Amministrazione che intende aderire alla Convenzione;

Ritenuto quindi necessario aderire alla predetta Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 7" - Lotto unico, al fine di garantire la completa migrazione dei sistemi digitali dell'Agenzia;

Considerato che nel caso di specie a causa di un *"mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento"* si rende necessario preliminarmente revocare, ai sensi del sopra citato art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, la Determina dirigenziale n. 81/2024 del 02/10/2024 e il relativo ordine di acquisto (ODA) n. 8071297 inviato all'OE INTERSYSTEM S.R.L., avente ad oggetto la fornitura di n. 6 licenze a tempo indeterminato del software "Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core" necessarie per l'attuazione del progetto di migrazione dei servizi digitali dell'AIFA nel Polo Strategico Nazionale (PSN) – CIG B33C172B68, per un importo di euro 23.979,72 oltre IVA, di cui al Mod. 232_01 prot. ID n. 188578269 del 13/09/2024, in quanto non andato a buon fine essendo stato rifiutato dall'OE;

Rilevato in merito che nel caso in argomento nulla è dovuto all'OE INTERSYSTEM S.R.L. a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, in quanto trattasi di ODA rifiutato direttamente da detto OE;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(revoca della Determina dirigenziale n. 81/2024 del 02/10/2024 e del relativo ordine di acquisto ODA n. 8071297 del 03/10/2024 - CIG B33C172B68)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocati, ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, la Determina dirigenziale n. 81 del 02/10/2024 e il relativo Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 8071297 del 3/10/2024 inviato all'OE INTERSYSTEM S.r.l., avente ad oggetto l'acquisto di n. 6 licenze a tempo indeterminato del software "Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core" per l'attuazione del progetto di migrazione dei servizi digitali dell'AIFA nel Polo Strategico Nazionale (PSN) – CIG B33C172B68, di cui ai Mod 232_01 prot. ID n. 188578269 del 13/09/2024 e Mod. 232_02 n. 71/2024 prot. ID n. 188591330 del 16/09/2024.
2. La presente revoca determina la inidoneità dei provvedimenti revocati a produrre ulteriori effetti.

3. Nulla è dovuto all'OE INTERSYSTEM S.r.l. a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990.

Art. 2

(autorizzazione all'adesione alla Convenzione Consip denominata "Microsoft Enterprise Agreement 7" e alla sottoscrizione del relativo Ordine di Fornitura ODA)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata l'adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 7" - Lotto unico - CIG originario 9013132FCE, CIG derivato B41B0F1915 – per la fornitura, inclusiva di "*software assurance*" sino al 31/12/2025, di n. 6 licenze a tempo indeterminato del software Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core.
2. Si autorizza altresì la sottoscrizione, con firma digitale, del relativo Ordine di fornitura nei confronti dell'OE Telecom Italia S.p.A., P. IVA 00488410010 con sede legale in 20123 Milano, Via Gaetano Negri n. 1.

Art. 3

(autorizzazione alla spesa)

1. Per l'acquisto di cui al precedente art. 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 21.236,70 (ventunomiladuecentrentasei/70) oltre IVA che graverà sul budget dell'anno 2024.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Telecom Italia S.p.A. secondo le modalità indicate nella Convenzione CONSIP "Microsoft Enterprise Agreement 7" (CIG 9013132FCE).

Art. 4

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023.

In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

La Dirigente

Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 10/10/2024 n. 82/2024 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione tecnica del Settore ICT del 10/10/2024.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____.